

**Allegato A alla deliberazione 15 settembre 2016, 502/2016/R/gas**, così come modificato ed integrato con le deliberazioni 29/2019/R/gas e 376/2019/R/com

**DISCIPLINA DEL FONDO A COPERTURA DELL'EVENTUALE DEBITO DERIVANTE DA  
INADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI SUL MERCATO DEL GAS NATURALE E SUL  
MERCATO ELETTRICO PER GLI IMPORTI ECCEDENTI LE GARANZIE ESCUSSE (FONDO DI  
GARANZIA)**

**Articolo 1**

*Definizioni e oggetto*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Autorità* è l'Autorità per energia reti e ambiente;
- b) *GME* è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 18 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
- c) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- d) *Disciplina MGAS* è la disciplina del mercato del gas predisposta dal GME ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, come da ultimo approvata dal Ministro dello sviluppo economico;
- e) *Disciplina TIDME o TIDME* è il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato;
- f) *Fondo di garanzia* è il fondo istituito ai sensi del successivo articolo 2;
- g) *Inadempimento* è l'inadempimento agli obblighi previsti dalla Disciplina MGAS e dal TIDME ;
- h) *Operatore di mercato* è la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore di diritto, ammessa ad operare sul mercato di cui alla Disciplina MGAS e al TIDME;
- i) *Operatore di diritto* è la qualifica attribuita a Snam Rete Gas e Stogit, ai sensi dell'articolo 16 della Disciplina MGAS, nonché al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., Terna ed all'Acquirente Unico (AU), ai sensi dell'articolo 15 del TIDME;
- j) *RTDG* è la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 approvata con la deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas;
- k) *TIT* è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL.

- 1.2 Il presente provvedimento stabilisce le modalità e i termini di gestione del Fondo di garanzia.

## **Articolo 2**

### *Istituzione del Fondo di garanzia*

- 2.1 È istituito presso la Cassa, e dalla stessa gestito come ente titolare, un apposito fondo a copertura dell'eventuale debito, superiore alle garanzie escusse, derivante dagli inadempimenti degli operatori di diritto, nonché degli operatori di mercato o di un istituto fideiubente, qualora, con riferimento a tali ultimi, il debito sia superiore alle garanzie escusse.
- 2.2 Il Fondo di garanzia è costituito dall'ammontare complessivo accumulato tramite le risorse nella forma di:
- a) *abrogata*;
  - b) penali per mancata consegna di cui all'articolo 26, comma 26.7, lettera a), punto iv), della Disciplina MGAS, e di cui all'articolo 69, comma 69.6, lettera a), punto iv), del TIDME;
  - c) eccedenze finanziarie derivanti dalla chiusura delle posizioni nette degli operatori nei casi previsti dalla Disciplina MGAS;
  - d) importi che saranno versati dagli operatori a titolo di interessi e penali per ritardato pagamento delle obbligazioni assunte, come stabilito all'articolo 83, comma 83.2 del TIDME e all'articolo 74, comma 74.2 della Disciplina MGAS;
  - e) ogni altro importo destinato di volta in volta al Fondo di garanzia da parte dell'Autorità a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte sui mercati del gas e dell'energia elettrica.
- 2.3 Il tasso di remunerazione applicato all'ammontare accumulato presso il Fondo di garanzia è pari al tasso di interesse riconosciuto alla Cassa dal proprio istituto tesoriere sulle giacenze della medesima.
- 2.4 I costi sostenuti dalla Cassa per la gestione del Fondo di garanzia sono a carico del fondo medesimo.
- 2.5 Gli importi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2.2 nonché la quota delle somme eventualmente recuperate destinata, ai sensi dell'articolo 78, comma 78.4, della Disciplina MGAS e dell'articolo 89, comma 89.4, del TIDME, al reintegro del Fondo di garanzia sono materialmente riscossi dal GME a favore del Fondo di garanzia.
- 2.6 *Abrogato*.

### **Articolo 3**

#### *Accesso al Fondo di garanzia*

- 3.1 In caso di inadempimento degli operatori di mercato ovvero dell'istituto/i fideiubente/i, il GME intraprende le azioni previste all'articolo 78, comma 78.2 e comma 78.3 della Disciplina MGAS e all'articolo 89, comma 89.2 e comma 89.3 del TIDME.
- 3.2 In caso di inadempimento degli operatori di diritto, il GME attinge direttamente al Fondo di garanzia e, qualora l'ammontare ivi disponibile al momento dell'inadempimento non sia sufficiente, il GME per la copertura della parte eccedente l'ammontare disponibile nel Fondo di garanzia, ricorre direttamente al meccanismo definito dall'Autorità ai sensi delle disposizioni del punto 2, lettere f e g, del parere 4/2013/I/gas confermate con la deliberazione 365/2013/R/gas, escludendo in ogni caso il ricorso a mezzi propri.
- 3.3 Le somme rese disponibili al GME a valere sul Fondo di garanzia in applicazione del comma 3.1 sono dal GME prioritariamente destinate al pagamento di eventuali crediti di un operatore di diritto nei suoi confronti. Nel caso vi siano crediti verso più di un operatore di diritto, tali crediti sono pagati prioritariamente, sino alla concorrenza, ove disponibili, degli ammontari presenti nel Fondo di garanzia alla data del 27 novembre 2019, agli operatori cui è stata riconosciuta tale qualifica antecedentemente a tale data, ai sensi della disciplina MGAS. Per i rimanenti crediti si applica un criterio pro-quota.
- 3.4 Qualora si verifichi un contestuale inadempimento di uno o più operatori di mercato e di uno o più operatori di diritto, il Fondo di garanzia è destinato prioritariamente a coprire l'inadempimento dell'operatore di diritto, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma 3.3.
- 3.5 L'erogazione degli importi a valere sul Fondo di garanzia nei confronti del GME avviene previa apposita comunicazione del GME all'Autorità ed a Cassa

### **Articolo 4**

#### *Reintegro delle somme afferenti Fondo di garanzia erogate in caso di inadempimento o non versate*

- 4.1 In caso di inadempimento di un operatore di mercato o dell'istituto/i fideiubente/i, il GME effettua le azioni di recupero previste all'articolo 78, comma 78.4, della Disciplina gas e all'articolo 89, comma 89.4, del TIDME.

- 4.2 L'operatore di diritto versa tempestivamente alla Cassa per il reintegro del Fondo di garanzia, le somme prelevate dal GME a valere sul medesimo Fondo in applicazione del comma 3.2, maggiorate degli interessi di mora e delle penali previsti all'articolo 82 della Disciplina MGAS ovvero all'articolo 91 del TIDME.
- 4.3 In caso di inadempimento da parte di un operatore di diritto dell'obbligo di cui al comma 4.2, la Cassa ha titolo a sospendere i pagamenti a favore dello stesso, effettua, secondo modalità e tempistiche individuate dall'Autorità, le azioni di recupero e versa quanto recuperato nel Fondo di garanzia.
- 4.4 Il GME è titolato ad agire processualmente, per proprio conto, per il recupero del credito dallo stesso maturato nel caso di mancato versamento degli importi di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), e in tal caso la quota parte relativa ai medesimi importi dei costi efficientemente sostenuti dal GME per il recupero del credito è coperta, da parte della Cassa a valere sul Fondo di garanzia con possibilità di effettuare anticipazioni da altri conti ai sensi del comma 81.2 dell'RTDG e del comma 48.3 del TIT.
- 4.5 Il GME versa nel Fondo di garanzia i proventi derivanti dalle azioni di recupero crediti effettuate nel caso di mancato versamento degli importi di cui al comma 2.2, lettere b), c), d) ed e) entro il giorno successivo alla loro riscossione.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1 La Cassa e il GME definiscono in apposita convenzione le modalità applicative delle disposizioni del presente provvedimento.
- 5.2 L'Autorità, con successivo provvedimento, al fine di mantenere un adeguato livello di responsabilizzazione del GME nell'adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito anche ove si realizzi un significativo livello di disponibilità presso il Fondo di garanzia, potrà definire un importo massimo che il GME abbia titolo ad attingere, per ciascun caso di inadempimento che coinvolga un operatore di mercato, presso il medesimo fondo.